



CITTÀ DI SANLURI

**REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

Approvato con delibera C.C. n° 24 del 24.05.2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Competenza

Art. 3 - Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

Art. 5 - Svolgimento della celebrazione

Art. 6 - Costo del servizio

Art. 7 - Destinazione delle risorse

Art. 8 - Organizzazione del servizio

Art. 9 - Allestimento della sala

Art. 10 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 11 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 12 - Matrimonio in lingua sarda

Art. 13 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili come regolata dalle disposizioni dettate dagli art. dal 106 al 116 del Codice Civile e del nuovo ordinamento dello stato civile approvato con D.P.R. N. 396/2000.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Competenza

1. Competente alla celebrazione del matrimonio è il Sindaco. Possono celebrare i matrimoni anche gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in quest'ultimo caso, di ipotesi residuali destinate a soddisfare particolari esigenze, adeguatamente motivate dai nubendi, che di volta in volta, possono essere valutate e autorizzate dal Sindaco.
2. I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. N. 396/2000, al rilascio della delega di ufficiale di stato civile, devono far pervenire la loro disponibilità almeno 15 gg. prima della celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile, con domanda da presentarsi all'ufficio protocollo, al fine di adempiere a tutti gli atti necessari compresa la comunicazione e deposito, della delega stessa alla Prefettura competente.
3. Tenuto conto dell'importanza delle funzioni da espletare, i soggetti interessati saranno supportati dal competente Ufficio di stato civile.
4. L'Ufficiale di stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 D.P.R. n. 396 del 03/11/2000.

Art. 3 – Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni

1. La celebrazione dei matrimoni civili avviene pubblicamente in via preferenziale nella sede del Municipio, sita in via Carlo Felice 201
2. La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare ulteriori strutture per le finalità di cui al presente regolamento.
3. La Giunta Comunale, nel rispetto delle norme generali del Codice Civile e delle successive disposizioni ministeriali, potrà individuare, oltre alle sedi di cui ai predetti commi 1 e 2, altre sedi istituzionali di proprietà comunale o aree o edifici privati aperti al pubblico, i cui proprietari abbiano fatto richiesta di inserimento in apposito elenco di luoghi privati idonei alla celebrazione di matrimoni, da destinare, per l'occasione, ad uffici separati dello stato civile. I locali individuati, per l'occasione, assumeranno la denominazione di Casa Comunale.
4. Ai fini dell'individuazione delle sedi private, idonee alla celebrazione dei matrimoni, verrà pubblicata una manifestazione di interesse, invitando gli interessati a presentare la propria candidatura. Dopodiché, la Giunta Comunale, provvederà ad individuare le sedi in possesso dei requisiti di decoro e di opportunità, costituendo un elenco di sedi private, tra le quali i nubendi potranno scegliere per la celebrazione del proprio matrimonio.

5. Quando uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisico per imminente pericolo di vita l'Ufficiale di stato Civile si trasferisce col Segretario, nel luogo dove si trova lo/a sposo/a impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 4 – Richiesta della celebrazione

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio in sedi diverse dalla Casa Municipale, individuate quali Uffici separati di Stato Civile, va presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione, compilando apposita domanda, sottoscritta da entrambi i nubendi, che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale.
2. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considererà come non avvenuta.

Art. 5 – Svolgimento della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno e nell'ora concordata tra le parti e l'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 6 – Costo del servizio

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabilite apposite tariffe, eventualmente differenziando tra i richiedenti residenti e non residenti nel Comune di Sanluri.
2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe del servizio sono equiparati ai residenti coloro i quali sono già stati residenti nel Comune nei due anni antecedenti alla data della richiesta di celebrazione, o ai nubendi nati nel Comune di Sanluri.
3. Le tariffe dovute per la celebrazione di matrimoni sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nella determinazione delle tariffe sono assunti come parametri di base tutti i costi, diretti e indiretti, posti in essere per l'espletamento del servizio (costo del personale, consumi per l'utilizzo della sala, riscaldamento, energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza dei locali, ecc.).
5. Qualora i servizi richiesti non fossero prestati per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

7. La tariffa deve essere versata alla tesoreria del Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'ufficio di Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

Art. 7 – Destinazione delle risorse

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento saranno destinate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 8 – Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'ufficio di Stato Civile.
2. La fissazione della data della celebrazione e, conseguentemente, la prenotazione della sala deve avvenire almeno quindici giorni prima del matrimonio, salvo diversi accordi con l'Ufficio di Stato civile che dovrà verificare la disponibilità della stessa o degli altri siti tra quelli eventualmente individuati dall'amministrazione.
3. Ottenuta la conferma della disponibilità del sito e dell'orario, la prenotazione non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di pagamento delle tariffe, eventualmente previste, all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale con l'indicazione della causale "prenotazione sala per matrimonio" specificando il nome degli sposi e la data del matrimonio.
4. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata solo su appuntamento e in orario di servizio. Relativamente agli immobili gestiti da soggetti terzi ed individuati quali sedi separate dell'ufficio di Stato civile, la visita della sala può essere effettuata solo previo accordo col soggetto gestore.
5. Almeno due giorni prima della data del matrimonio i nubendi devono consegnare o trasmettere all'ufficio di Stato Civile le copie fotostatiche dei documenti di identità dei testimoni, e nel caso in cui sia necessario ricorrere ad un interprete durante la celebrazione, anche la copia fotostatica del documento di identità del medesimo.
6. Non sono ammessi ritardi rispetto all'orario della cerimonia. I testimoni devono presentarsi almeno trenta minuti prima della cerimonia per la verifica dei documenti e dei dati anagrafici; l'interprete, se richiesto, deve presentarsi almeno trenta minuti prima della cerimonia per espletare le formalità di rito.
7. In caso di impedimento alla celebrazione del matrimonio i nubendi dovranno avvertire tempestivamente l'ufficio di Stato Civile.

Art. 9 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e i locali d'accesso con ulteriori arredi ed addobbi floreali, nelle modalità che dovranno essere concordate con il dipendente comunale o col soggetto gestore degli immobili individuati quali sedi separate dell'ufficio di Stato Civile. Al termine della cerimonia gli eventuali arredi ed addobbi dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Sanluri s'intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 10 – Prescrizioni per l'utilizzo

Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale dell'ufficio di Stato Civile e/o col soggetto gestore degli immobili individuati quali sedi separate dell'ufficio di Stato Civile.

Art. 11 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso di nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. Il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.
2. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di Stato Civile almeno due giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 12 – Matrimonio in lingua sarda

E' consentito, previa espressa richiesta da parte dei nubendi, l'utilizzo della lingua sarda nel rito di celebrazione dei matrimoni civili con la lettura dei tre articoli del Codice Civile (artt. 143,144, 147), nell'esplicita e pubblica dichiarazione di volontà dei nubendi e durante la lettura dell'atto di matrimonio, con la precisazione che tale lettura si aggiunge alla lettura delle formule previste dalla legge e che non rileva dal punto di vista giuridico, trattandosi del riconoscimento morale del valore della lingua come elemento identitario.

Art. 13 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- a.- il Codice Civile;
- b.- il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile”,
- c.- il D.Lgs. 1° agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- d.- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- e.- lo Statuto Comunale;
- f.- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- g.- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.